

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5078 del 23/10/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Azienda C.A.D.F. S.p.A. con sede legale in Comune di Codigoro, Via V. Alfieri n. 3 ed impianto in Comune di Riva del Po (Fe) , località Ro Ferrarese, Via Pioppa n. 26 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE ACQUE, autorizzata con atto A.U.A. n. DET-AMB-3692 del 13.07.2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4023 del 20/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 15964/2020/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Azienda **C.A.D.F. S.p.A.** con sede legale in Comune di Codigoro, Via V. Alfieri n. 3 ed impianto in Comune di Riva del Po (Fe) , località Ro Ferrarese, Via Pioppa n. 26 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE ACQUE**, autorizzata con atto A.U.A. n. DET-AMB-3692 del 13/07/2017.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata dall' Azienda **C.A.D.F. S.p.A.**, con sede legale in Comune di Codigoro, Via V. Alfieri n. 3 ed impianto in Comune di Riva del Po (Fe) in località località Ro Ferrarese, Via Pioppa n. 26, in data 19/05/2020, assunta al prot. Dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 9608 del 21/05/2020, perfezionata in data 22/05/2020 con prot. n. 9753, trasmessa dal Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 22/05/2020 con P.G. n. 9761, Pratica SUEI n. 273/2020, acquisita al Prot. Gen. di Arpae n. 74916 del 22/05/2020, per la modifica dell'attività di **CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE ACQUE**, autorizzata con atto di Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2105 del 01/07/2016, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per inserimento della matrice emissioni in atmosfera, derivante da un gruppo elettrogeno di emergenza;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-3692 del 13/07/2017;

PRESO ATTO che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono nell'inserimento della matrice emissioni in atmosfera;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. PG/2020/87135 del 17/06/2020 è stato richiesto al Servizio Territoriale di fornire al scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto: *"Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13"*, per le emissioni in atmosfera derivanti dal **gruppo elettrogeno di emergenza**;

VISTA la valutazione tecnica, favorevole con prescrizioni, del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara PG/2020/88144 del 18/06/2020 nella quale, fra l'altro, è stato specificato quanto segue:

- *"L'istanza di modifica dell'atto autorizzativo è relativa all'inserimento nell'atto stesso dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e smi, per le emissioni in atmosfera generate dal punto di emissione, denominato E1, derivanti dal gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio, con potenzialità nominale di 1,05 MW, già esistente nel sito dal 1991.*
- *La ditta individua l'emissione come derivante da motore fisso a combustione interna derivante da medio impianto di combustione esistente (punto 3 parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi), ma trattandosi di impianto che entra in funzione solo in caso di emergenza, di non si applicano limiti alle emissioni.*
- *Si concorda con quanto contenuto nella documentazione presentata dalla ditta e si valuta favorevolmente quanto indicato in merito all'annotazione degli eventi di attivazione del gruppo elettrogeno per emergenze o manutenzione su apposito registro che dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo";*

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. PG/2020/121795 del 25/08/2020, tramite Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, si è provveduto a richiedere alla ditta **C.A.D.F. S.p.A.** le seguenti integrazioni:

1. *Fornire una nuova planimetria dove l'emissione del gruppo elettrogeno sia contrassegnata con la sigla E1, in coerenza con quanto indicato nella domanda di AUA (scheda C.1.3. e scheda C.2.1.), in quanto nella planimetria allegata all'istanza di AUA, che rappresenta tutta la centrale di potabilizzazione, è stata contrassegnata con il numero 35, mentre è risaputo che nelle planimetrie, le emissioni vanno contrassegnate con la lettera E, seguita dal numero progressivo (in analogia con gli scarichi idrici che vanno contrassegnati in planimetria con la lettera S...S1..S2, ecc.);*

VISTA la nota del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi Prot. Gen. n. 0016185 del 31/08/2020, acquisita al Prot. Gen. di Arpae n. 124443 del 31/08/2020, con la quale è stata formulata alla ditta la suddetta richiesta d'integrazioni, insieme ad altre integrazioni richieste dall'Azienda Usl, con contestuale sospensione dei termini del procedimento;

VISTA nota del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi Prot. Gen. n. 18357 del 01/10/2020, acquisita al Prot. Gen. di Arpae n. 141195 del 01/10/2020 con la quale è stata acquisita dalla ditta **C.A.D.F. S.p.A.** la nuova planimetria dove l'emissione del gruppo elettrogeno è stata contrassegnata con la sigla E1;

VISTA nota del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi Prot. Gen. n. 19202 del 14/10/2020, acquisita al Prot. Gen. di Arpae n. 147788 del 14/10/2020, con la quale in merito alla domanda di modifica sostanziale dell'Aua:

- 1) E' stato espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico;
- 2) In merito alla matrice emissioni in atmosfera è stato preso atto del parere favorevole espresso dall'AUSL di Ferrara per i soli aspetti igienico sanitari, registrato in data 13/10/2020 al prot. Dell'Unione n. 19110, nel quale rilevato che:
 - l'attività è ubicata in zona prevalentemente agricola con presenza di case sparse (la più vicina a circa 150 m.) e non sono presenti punti sensibili nelle vicinanze;
 - la richiesta riguarda il punto di emissione E1 di un gruppo elettrogeno di emergenza che avrà funzionamento saltuario;
 - è stato specificato che:
 - *La ditta al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le migliori tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;*

- *La bocca di uscita del camino dovrà essere posta ad altezza non inferiore ad 1 metro rispetto al filo di gronda e comunque non inferiore a quella del filo superiore della finestra più alta dei locali abitati posti a distanza inferiore a 5 metri (Art.103 regolamento Comunale Igiene Terre e Fiumi);*

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.102 del 07/10/2019, recante "*Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli*" è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, per la modifica sostanziale dell'attività, è il titolare di Incarico di Funzione dell'Unità A.U.A. ed autorizzazioni settoriali, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla ditta **C.A.D.F. S.p.A.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Codigoro, Via V. Alfieri n. 3 ed impianto in Comune di Riva del Po (Fe) – località Ro, via Pioppa n. 26,

codice fiscale e P.IVA n. 01280290386, per la modificata dell'attività di centrale di potabilizzazione acque autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-3692 del 13/07/2017.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06. Produttive	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06. Domestiche	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI (ARPAE E COMUNE)

1) Gli scarichi autorizzati, nel corpo idrico superficiale Scolo di Zocca, sono quelli contrassegnati con le lettere:

“S” scarico acque da trattamento fanghi

“S1” acque di troppo pieno e meteoriche

“S2” acque di troppo pieno e meteoriche

“S3” acque di troppo pieno e meteoriche

“S4” scarico reflui domestici

ed indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato 1-rerte fognaria.

- 2) Gli scarichi S - S1 – S2 – S3 devono rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nei pozzetti di ispezione e campionamento, indicati nella planimetria di cui al precedente punto 1;
- 3) Deve risultare installato sulla linea di scarico del refluo domestico (scarico S4), a monte del pozzetto di campionamento, un filtro batterico prima dell'immissione in corpo idrico superficiale;
- 4) E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- 5) La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- 6) Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
- 7) Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;
- 8) I pozzetti di campionamento, sopramenzionati, dovranno essere muniti di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm. Per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
- 9) E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
- 10) E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;
- 11) La ditta dovrà essere in possesso delle concessioni relative agli scarichi S2, S3 e S4;

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata con la lettera **E1 (Emissione derivante dal gruppo elettrogeno d'emergenza)** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
- 2) Per l'Emissione derivante dal gruppo elettrogeno d'emergenza, individuata come emissione prodotta da motore fisso a combustione interna, considerato come medio impianto di combustione esistente

(punto 3 parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi), trattandosi di impianto che entra in funzione solo in caso di emergenza, non si applicano limiti alle emissioni, ma si prescrive che gli eventi di attivazione del gruppo elettrogeno per emergenze o manutenzione, dovranno essere annotati su apposito registro, che dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo;

- 3) La bocca di uscita del camino dovrà essere posta ad altezza non inferiore ad 1 metro rispetto al filo di gronda e comunque non inferiore a quella del filo superiore della finestra più alta dei locali abitati posti a distanza inferiore a 5 metri (Art.103 regolamento Comunale Igiene Terra e Fiumi);

Si ricorda inoltre che:

- *La ditta al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le migliori tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa.*

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, l'AUA n. DET-AMB-3692 del 13/07/2017, adottata dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUEI una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUEI.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUEI.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.